


Applicazione della nuova normativa antincendio

**SEBASTIANO CRUPANO
ERNESTO FILONI
GIULIO PANCALDI
FRANCESCO NOTO
E
MAURIZIO CASTRO**

I tre Decreti



D.M. 1° Settembre 2021


Criteria generali **per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3 del D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81

D.M. 2° Settembre 2021


Criteria **per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio**, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81

D.M. 3° Settembre 2021

Criteria **generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81




La **Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)** durante l'attività, non è altro che un “*modus operandi*” per la **riduzione della probabilità** di insorgenza dell'incendio (*applicazione di misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio ecc.*), per il **controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio** (*registro dei controlli, manuali di uso e manutenzione*) e per la **preparazione alla gestione dell'emergenza** (*pianificazione, esercitazioni antincendio*)



Un Sistema di gestione della Sicurezza antincendio **GSA** deve prevedere

1. l'analisi del rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare
2. l'organizzazione e il personale addetto alla gestione dei pericoli con definizione delle responsabilità, dei ruoli, della formazione, con il coinvolgimento anche del personale delle imprese esterne lavoranti in azienda e rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
3. l'adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il controllo operativo del sistema;
4. La gestione della documentazione
5. la gestione delle modifiche;
6. la pianificazione di emergenza;
7. il controllo delle prestazioni;
8. controllo e revisione;




Processo iterativo e continuo



È dal 2000 che se ne parla

DECRETO 2 Settembre - "GSA"



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65661 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:


- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Dogani (pubblicata il sabato)

Ministero dell'interno

DECRETO 2 settembre 2021.

Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)

Pag. 42




Decreto 2 Settembre - “GSA”

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a garantire, nel tempo un adeguato livello di sicurezza dell’attività in caso di incendio.

elemento essenziale per la sicurezza antincendio per tutta la durata di vita dell’edificio

Previsto da diverse norme nazionali e internazionali

- a) *D. Lgs 81/2008: Testo Unico Tutela Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro (riconosce le UNI-INAIL del 28.09.2001 e le BS OHSAS 18001:2007*
- b) *DPR 151/2011: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi*
- c) *D. M. 9 maggio 2007: Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio*
- d) *BS 9999-2008: La gestione della sicurezza antincendio*
- e) **Adesso dal D. M. 2 Settembre 2021**



Decreto 2 Settembre - “GSA”

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio


Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Decreto «GSA» - Campo di applicazione




Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.



Ai cantieri e alle attività RIR (attività Rischio Incidente Rilevante) si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)



Decreto «GSA» - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza

Art. 2.

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.


2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

Luoghi di lavoro dove sono occupati almeno **10 dipendenti**

Luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza di più di **50 persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori

Luoghi di lavoro che rientrano nell'Allegato 1 del DPR 151/2011

Decreto «GSA» - art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza




Nel Piano di Emergenza devono essere riportati:

- Nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi*
- Nominativi dei lavoratori incaricati alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza*
- Il nome del Datore di lavoro*

Nei casi di cui all'art. 34 del D. Lgs n. 81/2008

In tutti gli altri casi il datore del lavoro non è obbligato a predisporre il P.E., ----- **Soltanto misure organizzative e gestionali** da adottare in emergenza e da riportare nel documento di valutazione dei rischi

Decreto «GSA» - art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza



In genere OBBLIGO di predisposizione del PIANO DI EMERGENZA




Per ATTIVITA' a **BASSO RISCHIO** solo PLANIMETRIA CON Indicazioni schematiche e norme comportamentali



2.3 Allegato 2

Decreto «GSA» - art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza



L'art. 2 rimanda ai due primi Allegati del decreto


**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

Allegato 1

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

Allegato II

Decreto «GSA» - Art. 2 gestione della sicurezza antincendio in esercizio




Art. 3 Informazione e formazione dei lavoratori

1.1. Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI INCENDIO E SULLA STRATEGIA ANTINCENDIO ADOTTATA NEL LUOGO DI LAVORO E' UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E' UN ADEMPIMENTO DISTINTO RISPETTO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3




Allegato 1 - 1.2

Il Datore di lavoro deve effettuare la formazione e l'informazione ai lavoratori sui suddetti argomenti:

- a. Rischi di incendio e esplosione legati all'attività svolta
 - b. Le misure di prevenzione e di protezione incendio da adottare nell'attività
 - c. Le vie d'esodo
 - d. Le procedure da adottare in caso di incendio e in particolare le informazioni inerenti
 1. Azioni da attuare in caso d'incendio
 2. Azionamento dell'allarme – modalità, priorità
 3. Procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e dell'evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro
- a. I nominativi dei lavoratori incaricati di attuare
 - b. Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3



Allegato 1 - 1.2


L'informazione e formazione devono essere basate sulla valutazione del rischio, fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione e aggiornate nei casi di mutamenti significativi dei processi lavorativi

L'informazione deve essere fornita in maniera semplice e chiara,

Le informazioni devono essere fornite anche ai manutentori e appaltatori (affinchè anche questi lavoratori siano messi a conoscenza dei rischi e delle misure di emergenza)

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni l'informazione può limitarsi ad avvisi riportati su apposita cartellonistica

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3



Allegato 1 - 1.3 – Preparazione all'emergenza


Nei luoghi di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 (*luoghi di lavoro in genere*), il Datore di lavoro deve redigere il **Piano di Emergenza**

I lavoratori devono partecipare ad esercitazioni con cadenza **almeno annuale**, per addestrarsi alle procedure di primo intervento e di esodo

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni le esercitazioni devono prevedere almeno:

1. *La percorrenza delle vie d'esodo*
2. *L'identificazione delle porte resistenti al fuoco (se esistenti)*
3. *L'identificazione della posizione dei dispositivi di allarme*
4. *L'identificazione dell'ubicazione delle attrezzature di estinzione*

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3



Allegato 1 - 1.3 – Preparazione all'emergenza


Lo svolgimento delle esercitazioni deve tener conto di eventuali situazioni di notevole affollamento e/o della presenza di persone con specifiche difficoltà

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessario il coordinamento delle figure operative nella gestione dell'emergenza e la collaborazione tra i soggetti occupanti l'edificio nell'effettuazione delle esercitazioni.

Riepilogando Una corretta conduzione dell'attività

1. l'analisi del rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare
2. l'organizzazione e il personale addetto alla gestione dei pericoli con definizione delle responsabilità, dei ruoli, della formazione, con il coinvolgimento anche del personale delle imprese esterne lavoranti in azienda e rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
3. l'adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il controllo operativo del sistema;
4. La gestione della documentazione
5. la gestione delle modifiche;
6. la pianificazione di emergenza;
7. il controllo delle prestazioni;
8. controllo e revisione;

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3



GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

Allegato II – Punto 2.1 Generalità

Nei luoghi di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 il Datore di lavoro deve predisporre un Piano di Emergenza contenente:

- Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio*
- Le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle persone presenti*
- Le disposizioni per richiedere l'intervento dei vigili del fuoco*
- Le specifiche misure per assistere le persone con disabilità*

Scheda dei compiti di
PERSONALE DI SERVIZIO
in caso di **INCENDIO**

Se scopre un incendio

- Dà l'allarme immediatamente utilizzando il più vicino punto di segnalazione manuale;
- Attacca l'incendio, se possibile con l'attrezzatura disponibile, senza esporsi a rischi.
-


Se sente l'allarme

- Avvisa la Reception e in mancanza di risposta chiama i Vigili del Fuoco immediatamente in caso di incendio reale o presunto, componendo il 115.
- Abbandona l'edificio portandosi al punto di raccolta _____;
- Utilizza l'uscita disponibile più vicina;

Importante: non utilizzare gli ascensori e non fermarsi raccogliere effetti personali

- Una volta fuori, riferisce su persone mancanti al Responsabile o ai Vigili del Fuoco.

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3




GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

Allegato II – Punto 2.2 Contenuti del Piano di Emergenza

Il Piano di Emergenza deve tener conto di:


1. Le caratteristiche dei luoghi e in particolare del sistema di vie d'esodo
2. Le modalità di rilevazione e diffusione dell'allarme incendio
3. Il numero di persone presenti e loro ubicazione
4. I lavoratori esposti a rischi particolari
5. Il numero di addetti all'attuazione del piano nonché all'assistenza all'evacuazione
6. Il livello di informazione e formazione ai lavoratori

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3



Schema Piano di emergenza


Scenario e/o ambito	Fase pre incendio	Fase incendio	Evacuazione	Fase post incendio
Referente Piano Emergenza	Predisposizione Coord. Esercit.	Coordina Piano Emergenza	Dispone evacuazione	Predisposizione verifiche
Capo squadra antincendio	Controllo risorse attrezzature	Coordina Squadre	Individuazione vie d'esodo	Controllo/ripris. Attrezzature
Addetto evacuazione	Controllo sistemi d'esodo	Eventuale assistenza	Coordina e attua esodo occupanti	Verifica dispo. Vie esodo
Addetto squadra antinc.	Controllo attrezzature	Componente squadra antinc.	Controllo mezzi antincendio
Addetto evacuazione	Controllo sistemi e luoghi sicuri	-----	Assistenza persone disabili	ripristino attrezzature



2.3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre altresì considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti (es. sistema EVAC).

Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3




Schema Piano di emergenza

Il P.E. deve prevedere anche planimetrie su cui indicare:

- a. *Caratteristiche distributive dei luoghi*
- b. *Destinazione d'uso delle varie arie e vie di esodo*
- c. *Ubicazione dei sistemi di sicurezza e delle attrezzature antincendio*
- d. *Limite delle compartimentazioni*
- e. *L'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, del gas e di eventuali altri fluidi tecnici*
- f. *L'ubicazione dei presidi di primo soccorso*
- g. *L'ubicazione di ascensori antincendio*





Decreto «GSA» - Art. 2 e Art. 3



Allegato II – Punto 2.4 Luoghi a basso rischio - Piano di Emergenza

Negli ambienti di lavoro con basso rischio incendio (meno di 10 lavoratori, meno di 50 persone per esercizi pubblici, non ricadenti tra quelli previsti dal DPR 151/2011, il Datore di lavoro può sostituire il P.E. con **planimetrie** e con **indicazioni schematiche** contenenti gli elementi principali su esposti






Allegato II – Punto 2.4 Luoghi a basso rischio - Piano di Emergenza

Il **Piano di Emergenza** **NON** deve essere una enunciazione di principi o di azioni, ma deve essere

- Semplice da ricordare
- Attuabile e credibile
- Stabilire incarichi e responsabilità
- Tener conto della preparazione degli addetti
- Essere provato con frequenza



Rischio incendio = **Probabilità**

X

Magnitudo

Evento

Conseguenze

Misure di prevenzione

Misure di protezione

- *Impianti a regola d'arte*
- *Distanziamenti*
- *Ventilazione*
- *Cartelloniatica*

- *Impianti antincendio*
- *Resistenza al fuoco*
- *Compartimentazione*
- *Vie d'esodo*
- *Aerazione*

Rischio incendio = **Carenze strutturali**

X

Misure di esercizio

X


Misure di

Emergenza

- Formazione
- Valutazione dei rischi
- Modalità di lavoro

- Piano emergenza
- Individuazione compiti
- frequenza addestramento

Decreto «GSA» - Art. 3 informazione e formazione dei lavoratori



Il Datore di lavoro adotta le misure necessarie finalizzate alla formazione e informazione ai lavoratori sui rischi incendio della propria attività

Con modalità riportate nell'allegato III del Decreto

CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

Cambiano le denominazioni dei corsi:

Da rischio alto

a Livello 3

Da rischio medio

a Livello 2


Da rischio basso

a Livello 1

SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)

FORMAZIONE



METODOLOGIE DIDATTICHE

Parti teoriche



Sì:

- in presenza,
- in videoconferenza (FAD sincrona),
- ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi

NO: e-Learning

Parti pratiche




Sì: in presenza


NO: e-Learning

Obbligo di esercitazioni pratiche: obbligo anche nel **livello 1** (è stato eliminato il possibile ricorso ad ausili multimediali da usare in aula)


FORMAZIONE



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



FORMAZIONE




**CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEGLI ADDETTI**



IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI

Con modalità riportate nell'allegato IV del Decreto



Allegato IV del Decreto 2 settembre 2021


4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, consegnano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
 - g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
 - h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
 - j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
 - k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
 - l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
 - m) uffici con oltre 500 persone presenti;
 - n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
 - o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m²;
 - p) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA



Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco


All' Ufficio centrale ispettivo

E, per conoscenza:

All' Ufficio del Capo del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco


Alle Direzioni centrali

Oggetto: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.



Il nuovo provvedimento, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli "occupanti" anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:




Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività (lettera b) elenco puntato).

Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 3)


L'art. 3 del decreto e l'allegato I danno indicazioni sull'informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro, in conformità agli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/08. Tale adempimento è fondamentale per la gestione della sicurezza antincendio del luogo di lavoro, costituendo uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio”, ben distinto dalla formazione degli addetti antincendio, che attiene la qualificazione delle specifiche figure previste dall'art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008.



Al fine di stabilire il livello di formazione degli addetti è mantenuta sostanzialmente immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, come pure l'individuazione attraverso un elenco dei luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l'attestato di idoneità tecnica. Le principali novità riguardano l'introduzione della periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento e la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio. In particolare, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, è previsto l'aggiornamento quinquennale della formazione, secondo i contenuti minimi

Vale la pena di sottolineare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

Decreto «Controlli» - Allegato 2



Allegato II

**Qualificazione
dei manutentori
di impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio**

1.1 Generalità


1.2 Docenti

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

1.4 Valutazione dei requisiti

1.5 Procedure amministrative

Decreto «Controlli» - Allegato 2



Allegato II

1.1 Generalità

► responsabilità del tecnico manutentore qualificato: corretta manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio


► requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato

► acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (*con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2*) e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4)

► esonero frequenza corso (*se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni*) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4)

► indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato

Decreto «Controlli» - Allegato 2




Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione

Decreto «Controlli» - Allegato 2



Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore


Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione

Prospetto 2. Conoscenze abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato

Compiti/Attività	Conoscenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)	Abilità (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)	Competenza (relativamente ad impianti, attrezzature o sistema di sicurezza antincendio)
1	Conoscenze delle tipologie e delle caratteristiche costruttive e delle finalità di utilizzo.	Capacità di lettura dei documenti tecnici relativi all'impianto, all'attrezzatura o al sistema di sicurezza antincendio oggetto di manutenzione.	Capacità di comprensione dei documenti.
	Conoscenza dei documenti necessari: <ul style="list-style-type: none"> - disposizioni legislative e regolamentari inerenti la manutenzione; - norme tecniche applicabili; - principali contenuti dei manuali di uso e manutenzione. 	Capacità di: <ul style="list-style-type: none"> - attuare quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dalle norme tecniche, dalle procedure documentali e dalla prassi; - riconoscere i motivi per cui non è consentita la manutenzione secondo la regola dell'arte. 	Capacità di <ul style="list-style-type: none"> - valutare i documenti e segnalare eventuali anomalie; - eseguire il controllo della rispondenza della documentazione specifica di manutenzione.

Decreto «Controlli» - Allegato 2




Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

impianti, attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro.

Estintori d'incendio portatili e carrellati
Componenti di reti idranti antincendio
Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco)
Sistemi Sprinkler
Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI) e Impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti (EVAC)
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENF) e forzati (SEFFC).
Sistemi a pressione differenziale
Sistemi a polvere
Sistemi a schiuma
Sistemi spray ad acqua
Sistemi ad aerosol condensato
Sistemi a riduzione di ossigeno

Decreto «Controlli» - Allegato 2




Allegato II

1.3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Prospetto 3. Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica e durata	Contenuto della formazione pratica e durata	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
Estintori d'incendio portatili e carrellati	<p>Introduzione ai regolamenti e leggi vigenti sulla manutenzione degli estintori</p> <p>Conoscenza delle norme tecniche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la qualificazione delle prestazioni antincendio di un estintore (UNI EN 377); gli agenti estinguenti (UNI EN 615, UNI EN 1568 parti da 1 a 4) per la manutenzione degli estintori (UNI 9994 1) <p>Introduzione alla manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> il sopralluogo per il controllo iniziale e la presa in carico; lo stato generale dell'estintore; la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore; le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore. <p>La manutenzione programmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> le leggi e i regolamenti di riferimento; il registro e gli altri documenti delle manutenzioni; la sorveglianza; il controllo periodico; la manutenzione ordinaria; la manutenzione straordinaria; i componenti e gli accessori degli estintori; la sostituzione dei componenti degli estintori ed il mantenimento della conformità al prototipo omologato <p>Richiamo dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature a pressione e regolamenti per la verifica delle apparecchiature a pressione</p> <p>Principi dei regolamenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sulla gestione dei rifiuti</p>	<p>Analisi sull'impiego delle macchine e delle attrezzature per effettuare le operazioni di manutenzione.</p> <p>Esecuzione di ricerca guasti e anomalie relativamente al controllo iniziale e presa in carico della manutenzione.</p> <p>Esecuzioni delle principali fasi delle attività di manutenzione specifiche per gli estintori portatili e carrellati.</p> <p>Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti dell'estintore.</p>	8 ore	4 ore

Esempio estintori



Grazie per l'attenzione

